



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Come aggiungere il cognome della madre a quello del padre

Autore: Valentina Azzini | 21/06/2015



*Libertà di scelta del cognome: il figlio maggiorenne o i genitori del minore possono rivolgersi al Prefetto e chiedere che al cognome del padre sia aggiunto quello della madre.*

Ad oggi una coppia di **genitori** sposati può trasmettere al proprio **figlio** solo il **cognome paterno**; al momento della registrazione della nascita presso lo stato civile, infatti, al bambino viene assegnato il solo **cognome del padre** (salvo ovviamente ci si trovi in situazioni nelle quali è nota solo la madre del neonato). È

tuttavia possibile, al fine di garantire effettivamente la parità di diritti tra uomo e donna, tra **madre** e **padre**, chiedere in un momento successivo o il **cambio di cognome del figlio** (sostituendo al cognome paterno quello **materno**), o l'aggiunta del cognome della madre a quello del padre.

## LA RICHIESTA

La relativa domanda deve essere presentata al **Prefetto** della Provincia del luogo di residenza del figlio o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

La domanda deve essere presentata da **entrambi i genitori** e accompagnata dalla seguente **documentazione**:

- - marca da bollo da € 16,00
- - dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza e lo stato di famiglia ovvero i relativi certificati
- - fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori (solo se la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 1 è inviata per posta)
- - eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta
- - dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

Inoltre la richiesta deve essere **specificamente motivata**.

La giurisprudenza ha considerato valide giustificazioni alla richiesta di aggiunta del cognome materno, ad esempio, la presenza di un forte legame affettivo tra madre e figlio **[1]**; l'appartenenza della madre ad una famiglia famosa e il conseguente particolare vantaggio per il figlio nell'ereditare il suo **cognome [2]**.

La richiesta può essere presentata personalmente dai genitori e dagli stessi sottoscritta alla presenza dell'impiegato addetto a riceverla, oppure può essere spedita a mezzo posta, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità.

# PRCEDIMENTO

Il Prefetto, ricevuta la richiesta, valuta le ragioni che la giustificano ed i documenti allegati.

Se la richiesta appare meritevole di considerazione, i genitori vengono autorizzati con decreto del Ministro dell'Interno a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza un avviso contenente una "riassunto" della domanda.

L'**affissione** ha durata di 30 giorni. Decorso tale termine senza che nessuno si sia opposto, i genitori dovranno presentare in Prefettura una copia dell'avviso di affissione ed una relazione da parte del competente addetto comunale che attesta l'avvenuta affissione e la sua durata.

Il Prefetto, valutata la regolarità dell'affissione e valutate le eventuali opposizioni, emana un decreto con cui concede l'aggiunta del **cognome materno** a quello **paterno**.

# RECLAMO

Se il Prefetto ritiene invece di non accogliere l'istanza dei genitori, essi possono proporre - avverso il relativo decreto di rigetto - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

## Note

**[1]** Cons. St. sent. n.2572/2004; TAR Liguria, 13/01/2012. **[2]** Cons. St. sent. n. 2572/2004. *Autore immagine: 123rf com*